

COMUNE DI QUATTORDIO

Pubbliche Manifestazioni

- Slide esemplificative -

Direttiva 11001/1/110(10) del 18/07/2018

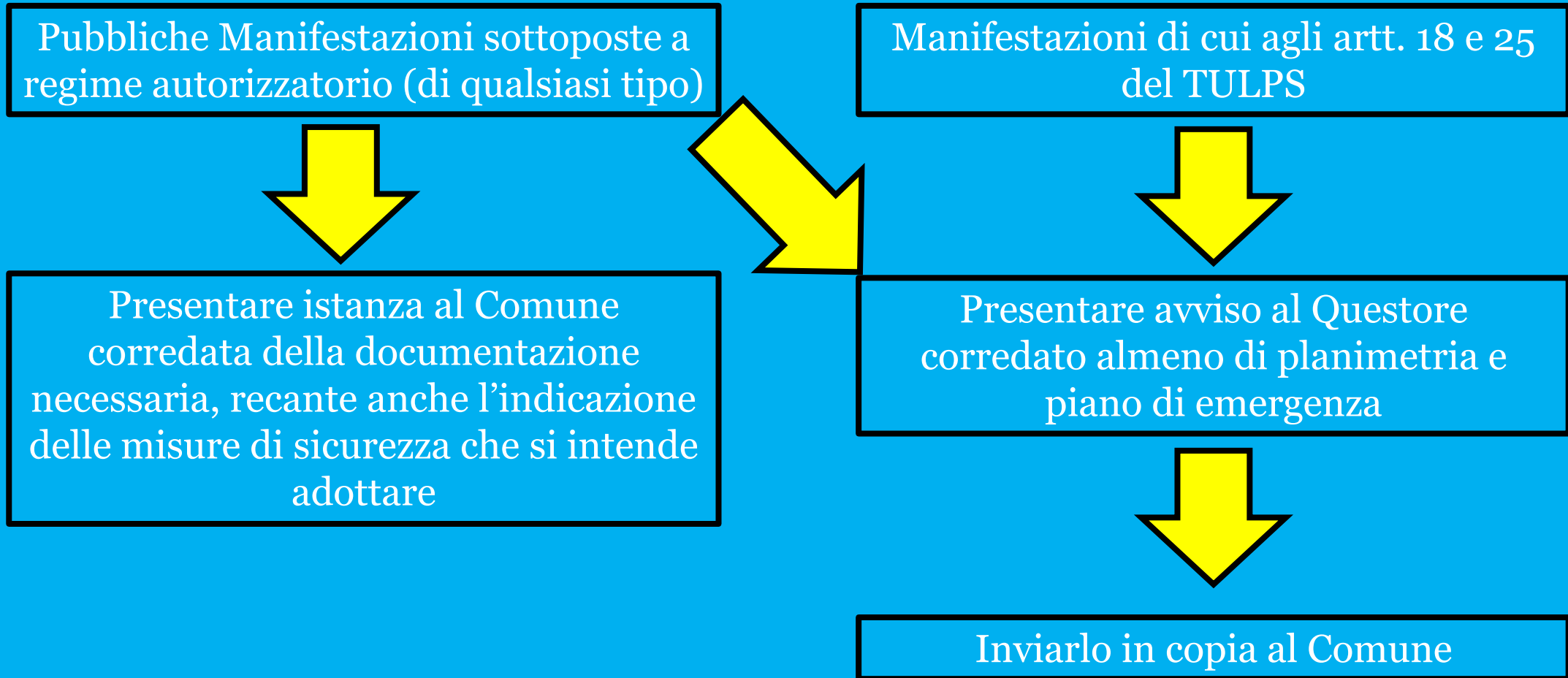
Con riferimento alle **PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO** l'iniziativa spetta all'organizzatore che invierà al Comune 10 giorni prima rispetto alla data dell'evento l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Quindi ISTANZA al Comune almeno 10 giorni prima per TUTTE le manifestazioni di QUALSIASI tipo con documentazione (progetto, relazione tecnica ecc.) e piano d'emergenza con le opportune misure di sicurezza.

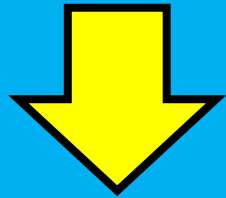
L'organizzatore di Pubbliche Manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune **deve sempre preavvisare il** **Questore** come previsto dagli artt. 18 e 25 del TULPS

***Art. 18 TULPS – Comma 4:** Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.*

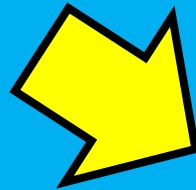
QUINDI L'ORGANIZZATORE DEVE



PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO



Laddove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione secondo le previsioni dell'art. 80 del R.D. 18/06/31, n. 773, acquisirà il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

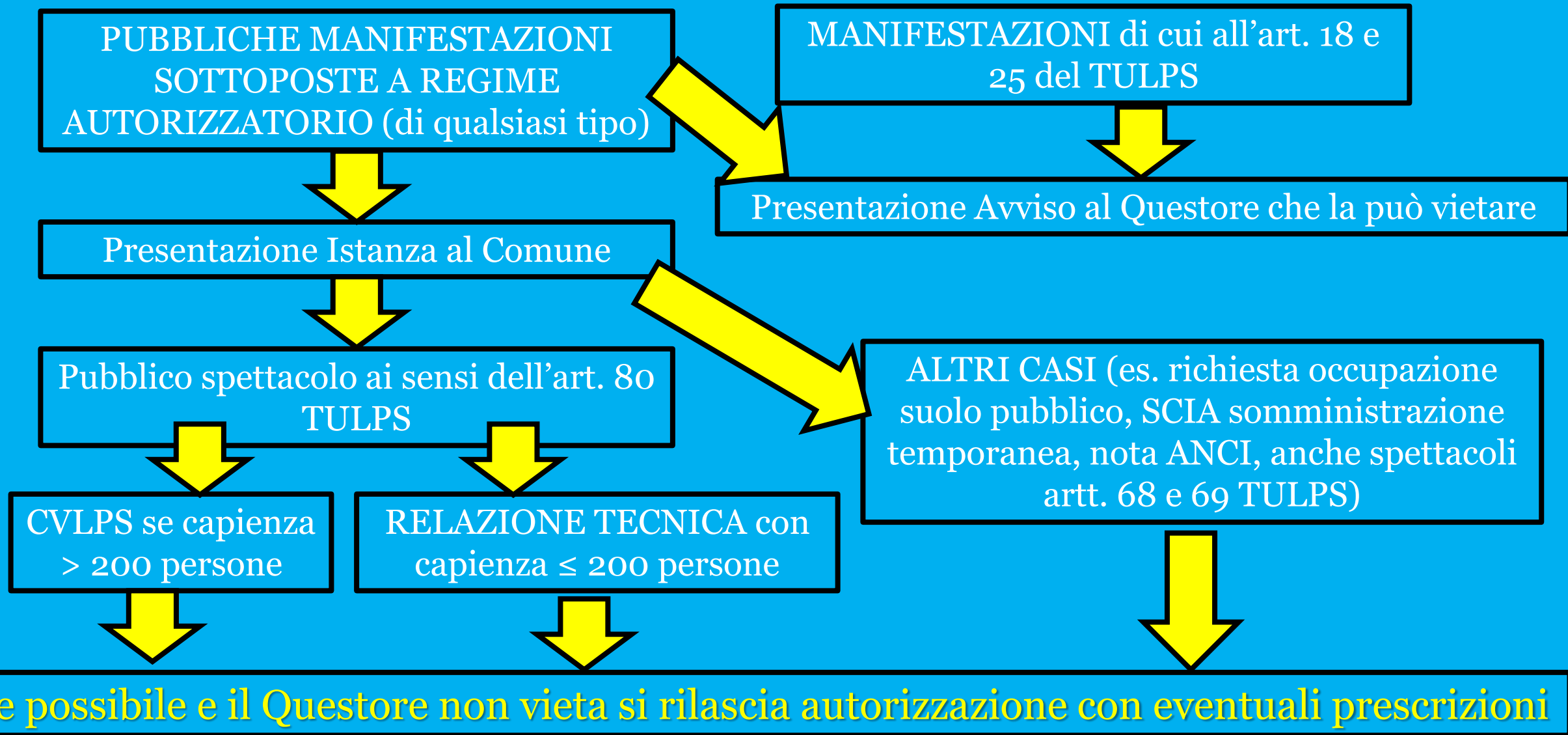


Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi



Ma con capienza fino a 200 persone, il Comune dovrà acquisire la relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno e che sostituisce il parere della Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 141 co. 2 del Regolamento del TULPS (R.D. 635/1940)

LA DIRETTIVA VIGENTE DISTINGUE TRA



Pubblico spettacolo: aspetti procedurali

MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO (EX. ART. 80 TULPS)

L'organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dall'art. 18 del TULPS, e richiedere (indicativamente 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione), all'ufficio comunale preposto (SUAP) il rilascio della licenza (ex art. 80 TULPS) allegando la documentazione di rito, copia del preavviso inviato al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.

Il SUAP, come da abituali prassi amministrative, interessa la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione alle competenze normative.

La Commissione (in sede di parere sul progetto), qualora ritenga che la Manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ne informa la Prefettura a mezzo del suo Presidente.

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti ed impartire prescrizioni.

Il Comitato dovrà anche valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare alle stesse Commissioni di Vigilanza, l'assunzione di ulteriori prescrizioni e cautele da adottare da parte dell'Organizzatore.

La Commissione di Vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, verifica la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e assume le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

Tipologie di Pubbliche Manifestazioni

ALTRE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO (ex. Artt. 68 e 69 TULPS, OSP, LR, ecc)

Regio Decreto 18/06/31, n. 773 TULPS

Art. 68;

Art. 69;

Manifestazioni semplificate dal cosiddetto Decreto Cultura che ha introdotto la SCIA al posto dell'autorizzazione per le manifestazioni anche di pubblico spettacolo che cominciano e finiscono entro e non oltre una giornata solare;

Occupazioni di suolo pubblico soggetto al rilascio di concessione, trattasi ad esempio di mostre e/o allestimenti di varia natura senza attività di intrattenimento;

Mostre e mercato

Altre manifestazioni: aspetti procedurali

ALTRE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO (ex. Artt. 68 e 69 TULPS, OSP, LR, ecc)

L'organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli artt. 18 e 25 del TULPS e richiedere (almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia preavviso al Questore e la relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.

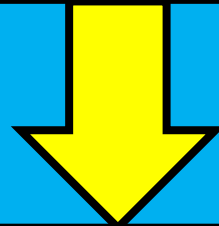
Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte dall'organizzatore eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione ai sensi del comma 4 art. 18 e dell'art. 26, o interessare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.

Resta comunque facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, di informarne la Prefettura. La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.

Sia con spettacolo che senza spettacolo

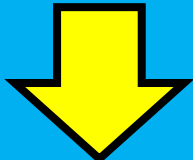
ANCHE SE LA MANIFESTAZIONE NON PRESENTA PARTICOLARI CRITICITÀ,
L'ORGANIZZATORE DEVE PRESENTARE

- IL PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
- IL PIANO DI EMERGENZA DAL QUALE SI POSSA DESUMERE CHE EFFETTIVAMENTE LA MANIFESTAZIONE NON PRESENTA PARTICOLARI CRITICITÀ E DAL QUALE SI POSSANO VALUTARE E RITENERE SUFFICIENTI LE MISURE CHE SI INTENDONO ADOTTARE PER LA SICUREZZA DEL PUBBLICO

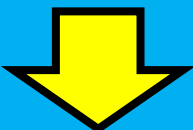


Nel caso di spettacolo, poi, anche in presenza di condizioni che ai fini antincendio consentano l'applicazione del titolo IX del DM 19/08/96 (cioè senza parere della Commissione di Vigilanza o relazione asseverata di tecnico abilitato se è prevista la capienza inferiore a 200 persone) la sicurezza da verificare oggi ai sensi dell'art. 80 del TULPS non può essere solo quella antincendio

Publiche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio senza peculiari condizioni di criticità



SENZA SPETTACOLO



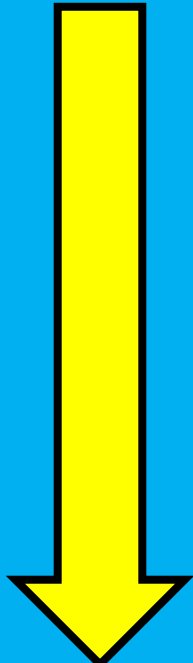
CON SPETTACOLO
con capienza fino a 200
persone



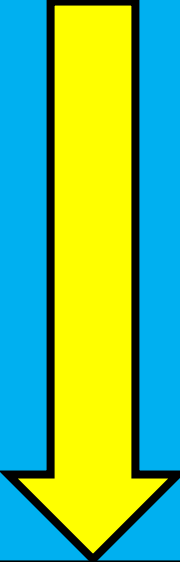
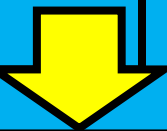
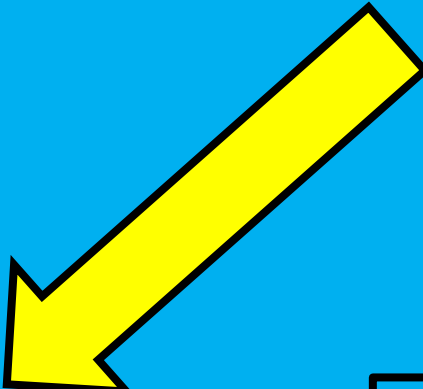
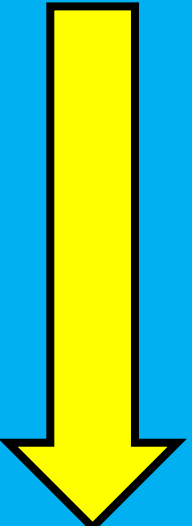
CON SPETTACOLO
sino a 200 persone
anche in luoghi e spazi
all'aperto utilizzati
occasionalmente e privi
di specifiche
attrezzature per lo
stazionamento del
pubblico, alle quali non
si applica il DM
19/08/96



CON SPETTACOLO
con capienza oltre 200
persone



Esame del Comune



Esame della Commissione di Vigilanza

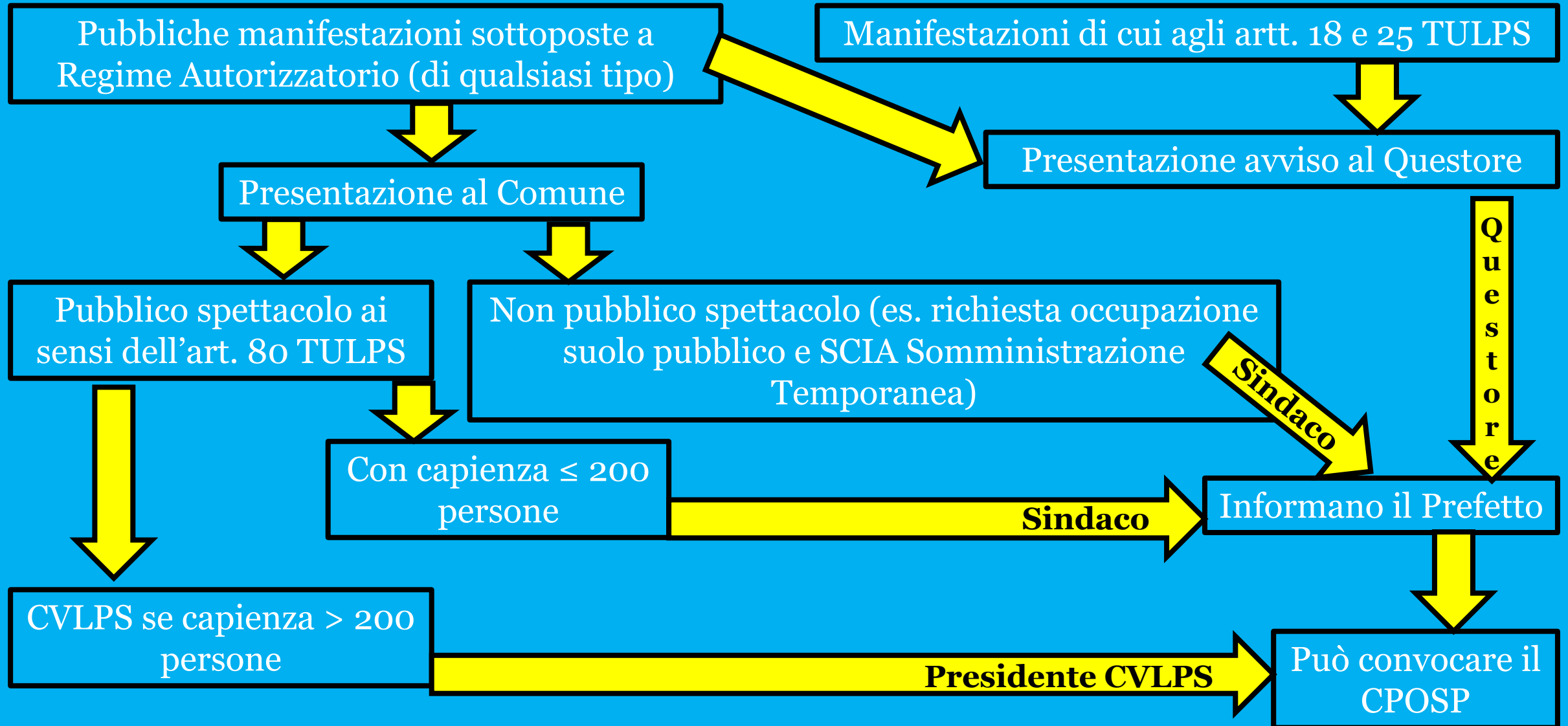
MANIFESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 18 E 25 TULPS

Con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. del Regio Decreto 773 del 1931 (18 riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e 25 processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie) il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative interesserà il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale consesso, integrato dal Comandante Provinciale dei VV.FF., potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

QUINDI AVVISO AL QUESTORE CHE SOTTOPONE AL CPOSP IN PRESENZA DI PARTICOLARI LIVELLI DI RISCHIO.

La direttiva vigente distingue tra



Accessibilità

REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

Accessibilità dei mezzi di soccorso:

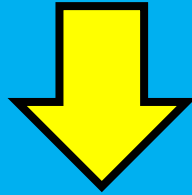
- Larghezza 3.50 m
- Altezza libera 4.00 m
- Raggio di volta 13.00 m
- Pendenza non superiore al 10%
- Resistenza al carico almeno 20 T (8 sull'asse anteriore e 12 sul posteriore)

Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come extra-emergenze.

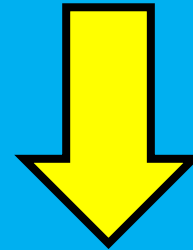
Calcolo della capienza

Per valutare il massimo di affollamento sostenibile in aree di libero accesso

GLI ORGANIZZATORI devono controllare gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, cioè devono definire la capienza dello spazio riservato agli spettatori, quindi:



LE AREE DESTINATE AL PUBBLICO CHE
ASSISTE DEVONO ESSERE DELIMITATE
PER POTER REGOLARE GLI ACCESSI E
DEFINIRE LA CAPIENZA



DEVONO ESSERE EFFETTUATI
ALLESTIMENTI PER DELIMITARE
L'AREA IN CUI STAZIONA IL PUBBLICO

Protezione Antincendio

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate.

Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Ove non possibile una rete di idranti si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesti il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.FF. secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996, nr. 261.

Gestione dell'emergenza

Piano di emergenza ed evacuazione

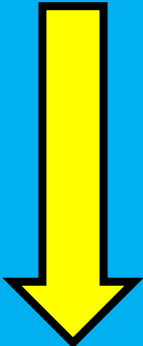
Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento. In esito alla valutazione dei rischi, **il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:**

- Le azioni da mettere in atto in caso di emergenza tenendo conto degli eventuali incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- Le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- Le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- Le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- Le specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Il Comune deve



Mappare la rete degli idranti



Controllare che le aree interessate alle manifestazioni consentano l'accesso dei mezzi di soccorso (larghezza 3.50 m, altezza libera 4,00 m, raggio di volta 13.00 m, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico almeno 20 T – 8 sull'asse anteriore e 12 su quello posteriore.



Controllare la documentazione dei locali comunali utilizzati saltuariamente per lo svolgimento dei pubblici spettacoli



Controllare che i posteggi dei commercianti su area pubblica che utilizzano GPL siano ad una distanza di sicurezza tra loro non inferiore a 3 m